

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di gennaio

28/1/2019

in Reggio Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n. 14, davanti a me Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è comparsa la signora:

- SPALLANZANI MARIACHIARA, nata a Reggio Emilia il 10 settembre 1970, residente in Reggio Emilia, Corso Cairoli n.3, codice fiscale SPL MCH 70P50 H223Y, la quale interviene al presente atto in qualità di componente del consiglio direttivo dell'associazione:

"CUORE DI ZUCCHERO - ONLUS", con sede in Reggio Emilia, Via Fratelli Cervi n. 80, codice fiscale 91157580357.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea di detta associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo statuto, anche mediante adeguamento alla normativa di enti del Terzo Settore

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime delle intervenute, la medesima comparente, signora Spallanzani Mariachiara, in qualità di componente del consiglio direttivo, la quale constata e mi chiede di far risultare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 7 dello statuto dell'associazione;

- sono presenti numero cinque componenti del consiglio direttivo e precisamente la comparente medesima signora Spallanzani Mariachiara, Marchini Francesca, Poli Chiara, Salsi Federica e Spallanzani Maria Cecilia, avendo previamente giustificato la loro assenza le altre due componenti signore Fava Monica e Forti Barbara;

- la società non è dotata dell'organo di controllo;

- sono presenti in proprio o per delega tutte le associate, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa a me notaio data dalla comparente e dall'assemblea;

- i presenti hanno dichiarato di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione delle presenti;

- l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 30/01/2019
AL N° 1477
SERIE 1T
€ 245,00**

sui medesimi argomenti.

Ciò constatato il presidente apre la discussione e, illustrandone le ragioni, propone di adottare un nuovo testo di statuto sociale anche al fine di adeguarlo alla normativa in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017.

La comparente, dopo avere ricevuto dalle associate conferma di avere già preso visione e di conoscere il contenuto del nuovo testo, ne illustra comunque le novità di maggior rilievo.

Al termine dell'esposizione, dà quindi la parola alle associate per eventuali interventi.

Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, con voto unanime espresso in modo palese, come il presidente constata,

DELIBERA

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale anche al fine di adeguarlo alla normativa in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017, come proposto dal presidente;

- di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata all'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La comparente mi consegna copia del nuovo statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa a me notaio data dalla comparente. Si chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e di ogni altra disposizione agevolativa emanata o emananda a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dal D.Lgs 117/2017 a favore degli enti del terzo settore.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto e di esso ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio a norma di legge alle ore 15,30 (quindici e trenta)

Consta di fogli due per facciate quattro e fin qui della presente.

Firmato: Mariachiara Spallanzani

Firmato: Luigi Zanichelli notaio

ALLEGATO A AL REP. 119.754/37.183

FOGLIO PRESENZE

Assemblea degli Associati
del 28 gennaio 2019 ore 15.00
presso Notaio Luigi Zanichelli
Reggio Emilia – Corso Garibaldi n.14

ASSOCIATI presenti in proprio

COGNOME	NOME	FIRMA
Fava	Monica	
Forti	Barbara	Barbara Forti
Marchini	Francesca	Francesca Marchini
Poli	Chiara	Chiara Poli
Salsi	Federica	Federica Salsi
Spallanzani	Maria Cecilia	Maria Cecilia Spallanzani
Spallanzani	Mariachiara	Mariachiara Spallanzani

ASSOCIATI presenti per delega

DELEGANTE		DELEGATO		FIRMA
COGNOME	NOME	COGNOME	NOME	
BARBARA	FORTI	SPALLANZANI	MARIACHIARA	Barbara Forti
FAVA	MONICA	SALSI	FEDERICA	Federica Salsi

Mariachiara Spallanzani

Luigi Zanichelli



STATUTO

Associazione ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' corrente, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

"CUORE DI ZUCCHERO - ET", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Reggio Emilia e con *durata illimitata*.

L'associazione farà uso dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

attività di cui all'art. 5, primo comma, lettera U del Codice del Terzo settore.

In particolare l'associazione intende svolgere la propria attività nel settore della beneficenza, attraverso donazioni in denaro o natura a favore di:

a) persone che si trovano in uno stato di indigenza, causato sia dal proprio stato di salute, sia dalla propria condizione economica e sociale;

b) enti senza scopo di lucro operativi prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Più in particolare, nell'ambito di tale attività di beneficenza, l'Associazione si propone di perseguire:

1. direttamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone in stato di indigenza, causato dalle condizioni di salute, fisiche, familiari ed economiche;

2. indirettamente finalità di solidarietà sociale e socio sanitaria attraverso le seguenti attività e modalità:

I. sostenere, attraverso erogazioni in denaro o natura, l'attività di Istituti, Enti, ONG, Fondazioni, Ospedali e Cliniche, contribuendo all'acquisto di macchinari, strumentazione diagnostica e medica volta anche al miglioramento e all'ammodernamento dei reparti principalmente nei settori fisiopatologico, diagnostico e terapeutico legate alla pediatria, malattie del sangue, genetiche, oncologiche, infettive e malattie rare;

II. sostenere, attraverso erogazioni in denaro, l'attività di Enti di ricerca principalmente nei settori fisiopatologico, diagnostico e terapeutico legate alla pediatria, malattie del sangue, genetiche, oncologiche, infettive e malattie rare;

III. sostenere, attraverso erogazioni in denaro o in natura, l'attività di Istituti ed Enti che hanno la finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari;

IV. concedere erogazioni in denaro o natura ad Associazioni ed Enti di natura privata o pubblica ma comunque senza scopo di lucro (quali ETS, ONG, fondazioni, enti di volontariato, parrocchie, ecc..) che condividono le medesime finalità benefiche.

L'Associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiale illustrativo, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di incontri.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie* e *strumentali*

rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può

essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende *recedere* dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di *responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*,
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- in generale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per previsione di legge inderogabile o per disposizione di statuto di competenza di altri organi.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

personalmente o tramite persone di loro fiducia presso la sede dell'associazione presentando richiesta scritta con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta salva la sospensione feriale dei termini.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

ART. 21
(Norma Transitoria)

Il presente statuto entrerà in vigore al momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, fatte salve le disposizioni fiscali che troveranno applicazione solo quando saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del suddetto Registro unico.

Firmato: Mariachiara Spallanzani

Firmato: Luigi Zanichelli notaio